



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 18 marzo 2021*

*composta dai magistrati:*

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Salvatore PILATO    | Presidente            |
| Elena BRANDOLINI    | Consigliere           |
| Amedeo BIANCHI      | Consigliere           |
| Giovanni DALLA PRIA | Referendario          |
| Fedor MELATTI       | Referendario          |
| Daniela D'AMARO     | Referendario          |
| Chiara BASSOLINO    | Referendario relatore |

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 19/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Chiara Bassolino;

### **FATTO**

**1.** La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Colognola ai Colli (VR) e in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

**2.** Dall'esame della predetta documentazione emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

## EQUILIBRI DI BILANCIO

|                                 | <b>Rendiconto 2017</b> | <b>Rendiconto 2018</b> |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Equilibrio di parte corrente    | 186.344,64             | 374.475,36             |
| Equilibrio di parte capitale    | 16.468,98              | 129.588,86             |
| Saldo delle partite finanziarie | ----                   | -----                  |
| <b>Equilibrio finale</b>        | <b>202.813,62</b>      | <b>504.064,22</b>      |

Si precisa che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

|  | <b>Rendiconto 2017</b> | <b>Rendiconto 2018</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| Fondo cassa                              | 1.567.546,65           | 2.638.056,47           |
| Residui attivi                           | 3.984.493,37           | 2.665.950,52           |
| Residui passivi                          | 1.555.321,31           | 1.488.523,17           |
| FPV                                      | 1.079.344,0            | 1.514.496,43           |
| <b>Risultato di amministrazione</b>      | <b>2.917.374,70</b>    | <b>2.300.987,39</b>    |
| Totale accantonamenti                    | 499.411,05             | 453.271,53             |
| <i>Di cui: FCDE</i>                      | <i>256.682,65</i>      | <i>315.474,12</i>      |
| Totale parte vincolata                   | 1.140.719,49           | 1.035.255,48           |
| Totale parte destinata agli investimenti | 942.547,53             | 82.050,34              |
| <b>Totale parte libera</b>               | <b>334.696,63</b>      | <b>730.410,04</b>      |

## CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

|  | <b>Rendiconto<br/>2017<br/>Accertamenti<br/>(a)</b> | <b>Rendiconto<br/>2017<br/>Riscossioni<br/>(b)</b> | <b>% (b/a)</b> | <b>Rendiconto<br/>2018<br/>Accertamenti<br/>(c)</b> | <b>Rendiconto<br/>2018<br/>Riscossioni<br/>(d)</b> | <b>% (d/c)</b> |
|--|---|--|----------------|---|--|----------------|
| Tit.1 residui<br>(iniziali +<br>riaccertati) | 965.873,33  | 668.940,79   | 69,26%         | 1.339.063,15  | 1.016.833,86                                       | 75,94%         |
| Tit.1<br>competenza                          | 3.815.567,43  | 2.773.419,70                                       | 72,69%         | 4.043.524,72  | 3.373.157,76                                       | 83,42%         |
| Tit.3 residui<br>(iniziali +<br>riaccertati) | 898.191,46  | 598.625,83   | 66,65%         | 791.007,51  | 601.759,23   | 76,08%         |
| Tit.3<br>competenza                          | 1.068.542,44  | 565.979,64   | 52,97%         | 1.132.353,3   | 530.895,75   | 46,88%         |

### SITUAZIONE DI CASSA

|                               | <b>Rendiconto 2017</b> | <b>Rendiconto 2018</b> |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Fondo cassa finale            | 1.567.546,65           | 2.638.056,47           |
| Anticipazione di tesoreria    | -----                  | ---                    |
| Cassa vincolata               | 1.107.185,28           | 954.703,41             |
| Tempestività dei<br>pagamenti | -2,95                  | 9,55                   |

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

### INDEBITAMENTO

|                                   | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Debito complessivo a fine<br>anno | 4.191.104,30 | 4.404.298,58 |

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

**3.** Con riferimento ai precedenti esercizi il Comune di Colognola ai Colli era stato destinatario:

- della delibera n. 276/2018/PRSE con la quale la Sezione, in merito al rendiconto 2015, aveva richiamato il Comune all'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dall'art. 81 Cost.,

accertando in particolare l'assenza, a rendiconto 2015, del fondo per contenzioso, il mancato adempimento, per il medesimo anno, degli obblighi in materia di trasparenza, monitoraggio e pubblicità in merito al rapporto sulla tempestività dei pagamenti;

- della deliberazione n. 22/2020/PRSE con la quale la Sezione, in merito al rendiconto 2016, aveva invitato l'Ente al superamento delle criticità evidenziate sul rendiconto 2015, richiamato al rispetto del termine previsto per l'approvazione del rendiconto e degli obblighi di cui all'art. 41, comma 1, D.L. 66/2014, raccomandato il monitoraggio nella formazione e nella gestione dei residui attivi e passivi, nella corretta contabilizzazione delle entrate relative ai mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti e l'aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa, un proattivo monitoraggio degli Organismi partecipati e delle reciproche posizioni debitorie e creditorie e un attento monitoraggio della riscossione delle entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria.

4. Il Magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria con nota prot. 5889 del 7/12/2020.

5. Il Sindaco e il Revisore dei conti - tramite applicativo Con.Te - hanno prodotto le proprie osservazioni con nota prot. 286 dell'8/01/2021, prot. CdC n. 89 dell'8/01/2021.

## **DIRITTO**

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. *“collaborativo”* da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta alla verifica la presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correctivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti) che diano conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Quanto alla portata delle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale controllo, di natura collaborativa, *“è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* ed ha *“la caratteristica, in una prospettiva ... dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive”* (sentenza n. 179/2007).

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge. 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-*bis* che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

In primo luogo, infatti, viene, da un lato, esplicitata la finalità del controllo già previsto dalla legge 266/2005 (volto, dunque, a verificare il *“rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”*) e, dall'altro, ne viene ulteriormente definito l'ambito (precisando che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*).

In secondo luogo, viene previsto che nell'ambito delle suddette verifiche *“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno [oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.] comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale, con la riforma in parola si è inteso attribuire ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti carattere cogente nei confronti dei destinatari al fine di prevenire e contrastare *“gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (sentenza n. 40/2014).

Sulla base del quadro normativo sopra descritto tutt'oggi vigente e nel quale, dunque, permane ancora la funzione collaborativa, il controllo finanziario sugli enti locali può condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto ove accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle Autonomie (linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla

Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Colognola ai Colli si rilevano i seguenti profili.

### **Approvazione tardiva dei rendiconti 2017 e 2018**

Nella precedente deliberazione n. 22/2020/PRSE la Sezione aveva rilevato la tardiva approvazione del rendiconto 2016.

Medesima criticità è stata rilevata con riferimento agli esercizi in esame. Il rendiconto 2017 è stato, infatti, approvato il 24/5/2018 ed il rendiconto 2018 il 13/5/2019. Entrambi i rendiconti sono stati, dunque, approvati oltre il termine previsto dall'art. 227 TUEL.

In sede istruttoria il Comune ha dichiarato di aver *“provveduto a tenere il comportamento previsto in caso di ritardata approvazione applicando le sanzioni previste dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016 e non si è proceduto ad alcuna assunzione di personale di alcuna tipologia”*.

La Sezione invita l'Ente al rispetto del termine previsto dall'art. 227 TUEL per l'approvazione del rendiconto, rammentando che la tardiva approvazione dei documenti contabili costituisce un *vulnus* al regolare ciclo di bilancio.

### **Indicatore di tempestività dei pagamenti**

Dall'analisi dei dati rinvenibili dagli indicatori BDAP e dalla Sezione Trasparenza del sito istituzionale è emerso che l'indicatore di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) è pari a +9,55 nel 2018 (l'importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza risulta pari a € 2.332.348,80 nel 2018 e € 1.298.789,15 nel 2017).

In sede istruttoria il Comune ha dichiarato che *“i ritardati pagamenti sono dovuti alla carenza del personale sia presso l'Ufficio tecnico che all'ufficio ragioneria, carenza che ha sottoposto a pressione gli uffici e determinato ritardo nei pagamenti delle fatture, soprattutto nella prima parte dell'anno”*.

Si richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei

creditori, anche in relazione all'esposizione dell'ente al pagamento degli interessi di mora.

### **Riscossione delle entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria**

Dall'esame della documentazione è emerso, parimenti a quanto già accertato nella precedente deliberazione n. 22/2020/PRSE, che la percentuale di riscossione, in conto competenza, delle entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria nel 2017 è risultata del 13,08% e nel 2018 del 45,62%.

In sede istruttoria il Comune ha dichiarato che *“nel 2017 gli avvisi sono stati inviati verso la fine dell'esercizio, pertanto una quota limitata di riscossioni è in competenza. Si evidenzia che nell'anno successivo risulta incassato il 40% delle somme a residuo. Anche per il 2018 l'incasso in conto competenza sconta l'invio degli avvisi a fine d'anno. Si evidenzia che nei primi mesi del 2019 è stato incassato il 45% dei residui attinenti al solo 2018”*.

Si richiama l'attenzione del Comune ad assicurare una maggiore efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

### **Gestione dei residui**

Dall'esame della documentazione è emersa una componente cospicua di residui attivi e passivi nel risultato di amministrazione. La Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti e sul pagamento dei debiti mantenuti in bilancio, garantendo la corretta applicazione dei principi contabili postulati dall'armonizzazione contabile.

### **Bilancio di Previsione 2018-2020**

Dall'analisi dei dati contenuti in BDAP relativamente al Bilancio di Previsione 2018-2020 emerge un equilibrio di parte corrente positivo per il 2018 e il 2019, pari a euro 50.000,00, e negativo per il 2020, pari a euro -5.000,00 (confermato al quadro 8 del certificato preventivo pubblicato dal Ministero dell'Interno Finanza Locale). Inoltre, si rileva un equilibrio di parte capitale negativo per il 2018 e il 2020, pari a euro - 50.000,00.

In sede istruttoria l'Ente ha dichiarato che trattasi di un errore *“in quanto non sono state indicate, rispettivamente, le entrate di parte capitale, destinate a spesa corrente e le entrate di parte corrente, destinate a spesa d'investimento. Tali entrate risultano invece correttamente indicate nei prospetti approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 48/2017. Il prospetto equilibri corretto, per la parte corrente, riportato sia in nota integrativa che nella relazione dei revisori è pertanto il seguente:*

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                              |     | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |     |                         |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti  | (+) | -                       | -                       | -                       |
| A) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | -                       | -                       | -                       |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00                          | (+) | 5.125.000,00            | 5.073.000,00            | 5.077.600,00            |

|   |     |              |              |              |
|---|-----|--------------|--------------|--------------|
| di cui per estinzione anticipata di prestiti  |     | -            | -            | -            |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche   | (+) | -            | -            | -            |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti   | (-) | 4.842.200,00 | 4.781.800,00 | 4.771.300,00 |
| di cui:   |     |              |              |              |
| - fondo pluriennale vincolato   |     | -            | -            | -            |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità   |     | 50.000,00    | 52.000,00    | 52.000,00    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (-) | -            | -            | -            |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari   | (-) | 232.800,00   | 241.200,00   | 311.300,00   |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti  |     | -            | -            | -            |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  |     | 50.000,00    | 50.000,00    | - 5.000,00   |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI |     |              |              |              |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)   | (+) | -            | -            | -            |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti  |     | -            | -            | -            |
| specifiche disposizioni di legge I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a  | (+) | -            | -            | 55.000,00    |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti  |     | -            | -            | -            |
| Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge  | (-) | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) | -            | -            | -            |
| E EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) $O=G+H+I-L+M$  |     | -            | -            | -            |

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dell'Ente, ricorda l'importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP, all'uopo sottolineando che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come pure evidenziato dalla Sezione delle autonomie "tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria" (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR). Ricorda, altresì, che nel rinnovato contesto dell'amministrazione digitale, gli Organi di revisione dei vari Enti sono chiamati a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle Banche dati gravanti sui medesimi Enti e ad assicurare l'attendibilità dei dati e attestare le congruenze di quelli inseriti in BDAP con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente. Si raccomanda pertanto di prestare particolare attenzione nella trasmissione dei dati alla BDAP.

### Equilibri di finanza pubblica

Dall'esame del certificato del saldo di finanza pubblica relativo agli esercizi 2017 e 2018 e dei dati rinvenibili nella BDAP si è rilevato che l'Ente non ha tenuto conto del "Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente", pari a € 144 mila per il 2017 e a € 13 mila per il 2018.

In sede istruttoria, il Comune ha dichiarato che *“da un’analisi del prospetto “Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2017” è emerso che la composizione dell’FPV di spesa rappresentata dal sistema informatico non è corretta. L’FPV finale è correttamente determinato in Euro 1.079.344,01 complessivi, di cui Euro 118.257,46 di parte corrente ed Euro 961.086,55 di parte capitale, come riportato nel bilancio consuntivo, ma la scomposizione delle colonne a), b) e x) non è corrispondente alle operazioni contabili effettuate. La software house che gestisce il sistema provvederà in questi giorni a correggere i dati riportati, in modo tale da averne la rappresentazione esatta, che sarà nostra cura inviare immediatamente. Tutto ciò è emerso verificando in particolare la colonna x) il cui importo non corrisponde alle operazioni di cancellazione effettuate sugli impegni finanziati da FPV. E’ stata ad esempio riportata in questa colonna una riduzione di Euro 130.000,00 di un impegno in competenza non finanziato da FPV. Il prospetto di composizione dell’FPV del 2018 risulta invece corretto. Nel prospetto di monitoraggio finanza pubblica dell’anno 2018 andavano indicati Euro 13.170,13, corrispondenti ad impegni finanziati da FPV ed eliminati in sede di riaccertamento ordinario dei residui, che avrebbero pertanto portato il saldo da euro 1.111.000 ad Euro 1.098.000 ....”*.

La Sezione rileva che, relativamente all’esercizio 2018, sulla base di quanto dichiarato dall’Ente risulta un peggioramento del posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo, senza tuttavia che si determini un mancato conseguimento dello stesso.

### **Organismi partecipati**

Dall’esame del Questionario 2017 è emersa la mancata conciliazione dei rapporti creditori/debitori tra l’Ente e gli Organismi partecipati.

In sede istruttoria l’Ente ha dichiarato che *“le uniche partite debitorie/creditorie non conciliate al 31/12/2017, riguardano la società Uniservizi S.p.A. e sono pari ad Euro 270.234,68. Tali partite sono state conciliate nel corso del 2018”*.

La Sezione rammenta la necessità, oltreché l’obbligo normativo, di una rigorosa ed esaustiva conciliazione di crediti e debiti tra il Comune e le sue partecipate, al fine sia di garantire la completezza della rilevazione delle partite economico-finanziarie intercorrenti tra le parti, sia di prevenire l’insorgenza di passività impreviste a carico del bilancio comunale, che potrebbero inficiare la situazione di equilibrio finanziario.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l’esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018 e ai bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 del Comune di Colognola ai Colli (VR):

- invita l’Ente al rispetto del termine previsto dall’art. 227 TUEL per l’approvazione dei rendiconti;
- invita l’Ente a porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori;
- raccomanda una maggiore efficienza dell’attività di contrasto all’evasione tributaria;

- raccomanda di prestare particolare attenzione nella trasmissione dei dati alla BDAP;
- invita il Comune a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti e sul pagamento dei debiti mantenuti in bilancio, garantendo la corretta applicazione dei principi contabili postulati dall'armonizzazione contabile;
- rileva, in relazione al saldo di finanza pubblica 2018, la mancata corrispondenza tra i dati trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze e quelli rinvenibili nella banca dati BDAP e la rideterminazione del saldo;
- raccomanda una rigorosa ed esaustiva conciliazione di crediti e debiti tra il Comune e i suoi organismi partecipati;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Colognola ai Colli (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 18 marzo 2021.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Chiara Bassolino

Il Presidente

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 9 aprile 2021

IL DIRETTORE DI SEGreteria

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini